



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area I^/01/23  
Rif. prot. 22/S.N. del 12.01.2022  
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Permessi brevi, art. 17 d.P.R. 31.07.1995, n. 395, in regime di servizi continuativi.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FSP POLIZIA DI STATO-  
ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.

ROMA

Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che l'art. 17 del d.P.R. n. 395 del 1995, in materia di "*recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia in materia civile e Forze di polizia ad ordinamento militare*", ha disciplinato, per la prima volta, l'istituto del permesso breve, prevedendo la possibilità, per il dipendente che ne faccia richiesta, "*previa valutazione del capo dell'ufficio*", di assentarsi durante l'orario di lavoro per un periodo di tempo che non può superare, in nessun caso, la metà dell'orario di lavoro giornaliero fino ad un massimo di 36 ore annue.

Successivamente, l'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018, recante anch'esso, per il triennio 2016-2018, il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ha rivisitato la disciplina che regola la fruizione di tale istituto, aumentando da 36 a 54 ore il limite massimo fruibile nel corso dell'anno e prevedendo, anche, la possibilità di utilizzare il permesso breve per assentarsi dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, sempre che la prestazione sanitaria non superi la metà dell'orario di lavoro giornaliero.

La disposizione da ultimo citata ha, comunque, ribadito, parimenti al d.P.R. n. 395 del 1995, che l'applicazione dell'istituto in esame continua ad essere subordinata alla "*previa valutazione del capo dell'ufficio*".

Pertanto, in considerazione del quadro normativo sopra evidenziato, è quindi prevista in astratto la possibilità di fruire dei permessi brevi anche in presenza di servizi svolti in regime continuativo, salva la facoltà per il dirigente, nel rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, di negare, motivando, la fruizione dei permessi in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all'interesse del dipendente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis